



Progetto di adeguamento della prassi LIVA

Tema: Esenzione dall'assoggettamento

Info IVA 02 Assoggettamento, 04 Oggetto dell'imposta, 06 Luogo della prestazione, 18 Procedura di rimborso e 22 Imprese estere nonché Info IVA concernenti i settori 07 Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di distribuzione di gas naturale e teleriscaldamento e 11 Traffico aereo

Osservazione:

Progetto del 24.07.2024 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

I testi della prassi attuale sono disponibili ai link seguenti:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/02>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/04/4-4.2-4.2.1-4.2.1.5-4.2.1.5.1>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/06/PARTEI-1>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/18/1-1.3>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/22/1-1.1-1.1.3>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/07/4>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/11>

Abbreviazioni

revLIVA = Legge sull'IVA parzialmente riveduta

revOIVA = Ordinanza sull'IVA parzialmente riveduta

Ulteriori [abbreviazioni e acronimi](#)

Adeguamenti dovuti alla revisione della LIVA

- Art. 10 cpv. 2 lett. b revLIVA: adeguamento puramente linguistico.
- Art. 10 cpv. 2 lett. b n. 1^{bis} revLIVA: nuovo, esenzione dall'assoggettamento per le imprese estere che eseguono prestazioni di servizi escluse dall'imposta sul territorio svizzero.
- Art. 10 cpv. 2 lett. c revLIVA: allineamento linguistico all'art. 3 lett. j LIVA.
- Art. 10 cpv. 2 lett. d revLIVA: nuovo; esenzione dall'assoggettamento per le imprese svizzere che eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta sul territorio svizzero.
- Art. 121a revOIVA: abrogato.

Per una migliore comprensione i testi nuovi vengono evidenziati in verde e sottolineati. I testi cancellati sono ~~evidenziati in rosso e stralciati~~.

Info IVA 02 Assoggettamento


1 Considerazioni generali

Giusta l'[articolo 10 capoverso 1 LIVA](#) è assoggettato all'imposta chi (~~☞~~ [cifra 1.2](#)) esercita un'impresa (~~☞~~ [cifra 1.1](#)) e

- con essa esegue prestazioni sul territorio svizzero (~~☞~~ [cifra 1.4](#)) oppure
- ha la sede, il domicilio o uno stabilimento d'impresa sul territorio svizzero (~~☞~~ [cifra 1.3](#)).

Chi è assoggettato all'imposta deve annunciarsi spontaneamente all'AFC per scritto o con un modulo disponibile sul sito www.estv.admin.ch entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento. Fanno eccezione le imprese esentate dall'assoggettamento secondo gli [articoli 10 capoverso 2](#) o [12 capoverso 3 LIVA](#) ~~e che possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti secondo l'articolo 121a OIVA~~ (~~☞~~ [cifra 2](#)).

È possibile rinunciare all'esenzione dall'assoggettamento (assoggettamento volontario; ~~☞~~ [cifra 3](#)). ~~È altresì possibile non rinunciare ad annunciarsi come contribuente.~~


 Il diritto al rimborso dell'imposta a un'impresa estera viene mantenuto se essa è esentata dall'assoggettamento secondo l'[articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA](#) e non rinuncia a tale esenzione ([art. 151 cpv. 2 OIVA](#)). ~~Per contro, alle imprese estere che rinunciano ad annunciarsi come contribuenti ai sensi dell'articolo 121a OIVA è precluso il rimborso dell'imposta.~~

2 Esenzione dall'assoggettamento ~~e rinuncia all'obbligo di annunciarsi come contribuente~~

È esentato dall'assoggettamento ai sensi degli [articoli 10 capoverso 2 LIVA](#) e [12 capoverso 3 LIVA](#) ~~e può rinunciare ad annunciarsi come contribuente ai sensi dell'articolo 121a OIVA~~:

- a) chi realizza a livello mondiale una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi all'anno proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta conformemente all'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#) (~~☞~~ [cifra 2.1](#));
- b) un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente determinate prestazioni (~~☞~~ [cifra 2.2](#));
- c) un'associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o un'istituzione di utilità pubblica che realizza a livello mondiale una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#) (~~☞~~ [cifra 2.1](#));
- d) chi, in qualità di soggetto fiscale di una collettività pubblica, realizza una cifra d'affari mondiale inferiore a 100 000 franchi, proveniente da prestazioni imponibili rese a terzi che non sono collettività pubbliche. Per ospedali, case di riposo e di cura, servizi sociali, asili, centri per la gioventù, scuole, musei e teatri (enumerazione esaustiva) facenti parte di una collettività pubblica, si applica il limite di cifra d'affari mondiale di 250 000 franchi (~~☞~~ [info IVA concernente il settore Collettività pubbliche](#));
- e) chi esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta (~~☞~~ [cifra 2.3](#)).

La rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento ~~e la non rinuncia ad annunciarsi come contribuente sono~~ è possibile (~~☞~~ [cifra 3](#)).

 Le imprese con sede all'estero, che non eseguono prestazioni sul territorio svizzero, non sono assoggettate all'imposta e non possono nemmeno rinunciare all'esenzione dall'assoggettamento. È fatto salvo l'assoggettamento all'imposta di eventuali stabilimenti d'impresa di queste imprese sul territorio svizzero (~~☞~~ [cifra 3](#)).

~~2.3 Rinuncia all'obbligo di annunciarsi come contribuenti per imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta~~

~~(art. 121a OIVA)~~

~~Le imprese con sede all'estero o sul territorio svizzero e gli stabilimenti d'impresa sul territorio svizzero di imprese con sede all'estero, che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta, possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti conformemente all'articolo 121a OIVA.~~

~~Questo principio si applica anche alle imprese che non hanno sede o domicilio sul territorio svizzero, se eseguono prestazioni per le quali sono esentate dall'assoggettamento in virtù dell'articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA.~~

3 Assoggettamento volontario (assoggettamento dovuto alla rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento, art. 11 LIVA) ~~e non rinuncia ad annunciarsi come contribuente~~

Le imprese esentate dall'assoggettamento (~~☞~~ [cifra 2](#)) hanno il diritto di rinunciare a questa esenzione (assoggettamento volontario).

La rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento può essere dichiarata al più presto per l'inizio del periodo fiscale in corso ([art. 14 cpv. 4 LIVA](#); ~~☞~~ [cifra 5](#)) e vale per almeno un (intero) periodo fiscale ([art. 11 cpv. 2 LIVA](#)). Fino all'entrata in vigore dell'[articolo 34 capoverso 3 LIVA](#), il periodo fiscale corrisponde all'anno civile ([art. 34 cpv. 2 LIVA](#)). Anche un'impresa con sede sul territorio svizzero che non ha ancora conseguito cifre d'affari può rinunciare all'esenzione dall'assoggettamento. Ciò vale, ad esempio, per un'impresa con sede sul territorio svizzero che intende realizzare cifre d'affari con prestazioni escluse dall'imposta e optare per l'imposizione volontaria di tali prestazioni ([art. 22 LIVA](#)).

L'estensione dell'assoggettamento volontario corrisponde a quella dell'assoggettamento obbligatorio (~~☞~~ [cifra 4](#)). Di conseguenza, un'impresa che si assoggetta volontariamente con lo scopo di optare per l'imposizione volontaria di determinate prestazioni escluse dall'imposta ([art. 22 LIVA](#)) deve imporre anche tutte le cifre d'affari conseguite con prestazioni imponibili.

~~Le imprese che possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti (~~☞~~ [cifra 2.3](#)) sono comunque legittimate ad annunciarsi come tali. Ciò anche retroattivamente se il relativo periodo fiscale non è ancora passato in giudicato ([art. 43 LIVA](#)).~~


5.2 Inizio dell'assoggettamento obbligatorio

5.2.1 Imprese con sede o domicilio sul territorio svizzero o stabilimenti d'impresa di imprese estere sul territorio svizzero

5.2.1.2 Imprese esistenti finora esentate dall'assoggettamento

Le imprese esistenti, finora esentate dall'assoggettamento, sono obbligatoriamente assoggettate all'imposta allo scadere dell'esercizio commerciale in cui è raggiunto il limite determinante della cifra d'affari ([art. 14 cpv. 3 LIVA](#)). Se l'attività su cui si fonda l'assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l'anno, la cifra d'affari è riportata su un anno intero ([art. 9 cpv. 3 OIVA](#)). ~~Questo principio è applicabile per analogia alle imprese che fino ad allora avevano rinunciato ad annunciarsi come contribuenti ([art. 121a OIVA](#)) e che eseguono per la prima volta una prestazione imponibile sul territorio svizzero.~~

5.2.1.3 Grafico riepilogativo per l'inizio dell'assoggettamento per le imprese con sede o domicilio sul territorio svizzero o stabilimenti d'impresa di imprese estere sul territorio svizzero




* Per le imprese che rinunciano all'obbligo di annunciarsi come contribuenti (art. 121a OIVA), un'iscrizione retroattiva è possibile, nella misura in cui il periodo fiscale corrispondente non è ancora passato in giudicato

5.2.2 Imprese senza sede o domicilio sul territorio svizzero

5.2.2.2 Imprese che hanno già eseguito prestazioni sul territorio svizzero

Un'impresa senza sede né domicilio in territorio svizzero che non esegue per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero, ma che finora era esentata dall'assoggettamento ~~o aveva rinunciato ad annunciarsi come contribuente~~, deve assoggettarsi obbligatoriamente all'imposta ([art. 14 cpv. 3 LIVA](#); [art. 9a cpv. 3 OIVA](#)) allo scadere dell'esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d'affari determinante (o in cui decadono i requisiti dell'esenzione dall'assoggettamento secondo l'[art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA](#)) ~~o della rinuncia ad annunciarsi come contribuente secondo l'[art. 121a OIVA](#)~~. Se l'attività determinante ai fini dell'assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l'anno, la cifra d'affari mondiale è riportata su un anno intero ([art. 9a cpv. 3 OIVA](#)).

5.2.2.3 Grafico riassuntivo per le imprese senza sede o domicilio sul territorio svizzero



* Per le imprese che rinunciano all'obbligo di annunciarsi come contribuenti (art. 121a OIVA), un'iscrizione retroattiva è possibile, nella misura in cui il periodo fiscale corrispondente non è ancora passato in giudicato

6.2 Cessazione dell'assoggettamento obbligatorio

Se la cifra d'affari determinante del contribuente non raggiunge più il limite della cifra d'affari ed è presumibile che la cifra d'affari determinante non sarà più raggiunta nemmeno nel periodo fiscale successivo, il contribuente può essere esentato dall'assoggettamento e chiedere la radiazione dal registro dei contribuenti IVA al più presto per la fine del periodo fiscale in cui la cifra d'affari determinante non è più raggiunta per la prima volta. La mancata richiesta di radiazione è considerata rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento ([art. 14 cpv. 5 LIVA](#)). La richiesta di radiazione è considerata tempestiva se è presentata all'AFC entro 60 giorni dalla fine del periodo fiscale. Quanto precede è applicabile per analogia anche alle imprese che eseguono soltanto ancora prestazioni conformemente all'[articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA](#) ~~articolo 121a OIVA e che possono quindi rinunciare a essere iscritte nel registro dei contribuenti.~~

La cifra d'affari determinante è calcolata

- ~~sull'intero per l'intero~~ periodo fiscale ([art. 34 LIVA](#));
- senza l'imposta ([art. 10 cpv. 2^{bis} LIVA](#));
- in base al sistema di rendiconto scelto dal contribuente (controprestazioni ricevute o convenute; [art. 39 LIVA](#)).

Esempio

L'avvocato M., che conteggia l'imposta con il metodo delle aliquote saldo e secondo il

sistema delle controprestazioni convenute, con l'approssimarsi dell'età della pensione al 30 gennaio 2024 riduce la propria attività professionale. Dopo aver conseguito cifre d'affari significativamente più elevate negli anni precedenti, nel 2024 fattura prestazioni imponibili sul territorio svizzero pari a 107 000 franchi (IVA inclusa). In base agli onorari percepiti per le prestazioni fatturate nel 2023, nel 2024 incassa complessivamente 130 000 franchi. Per il periodo fiscale 2024 l'avvocato M. versa all'AFC 6634 franchi (CHF 107 000 * 6,2 % [aliquota saldo applicabile]).

Nel periodo fiscale 2024 l'avvocato M. consegue una cifra d'affari determinante pari a 98 982 franchi (107 000 / 1.081) e pertanto – purché si possa supporre che nel periodo fiscale 2025 la cifra d'affari non aumenti – entro il 28 febbraio 2025 egli potrà farsi radiare dal registro dei contribuenti IVA con effetto al 31 dicembre 2024.

Info IVA 04 Oggetto dell'imposta

4.2.1.5.1 Imprese con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero

Imprese con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero la cui cifra d'affari annua realizzata a livello mondiale con prestazioni imponibili ed esenti dall'imposta supera o è pari o superiore a 100'000 franchi ~~(non si considerano le cifre d'affari escluse dall'imposta secondo l'art. 21 cpv. 2 LIVA)~~, sono assoggettate obbligatoriamente all'imposta, a condizione che sul territorio svizzero non eseguano esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA).

(...)

~~Le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti presso l'AFC (art. 121a OIVA).~~

☞ Ulteriori informazioni in merito sono contenute nell'[info IVA Assoggettamento](#).

Info IVA 06 Luogo della prestazione

Parte I Disposizioni comuni (forniture e prestazioni di servizi)

1 Principi

(...)

Quali imprese con sede all'estero che eseguono prestazioni sono assoggettate all'IVA?

Un'impresa con sede all'estero può essere assoggettata all'imposta soltanto se esegue prestazioni sul territorio svizzero (è fatto salvo l'assoggettamento degli stabilimenti d'impresa sul territorio svizzero dell'impresa estera). Gli [articoli 7 e 8 LIVA](#) sono determinanti per sapere se una prestazione è considerata eseguita sul territorio svizzero o all'estero sotto il profilo dell'IVA.

Tuttavia, le imprese con sede all'estero sono **esentate dall'assoggettamento** se in un anno realizzano sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi da prestazioni che sono escluse dall'imposta ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#) o eseguono sul territorio svizzero, indipendentemente dall'importo della cifra d'affari, esclusivamente una o alcune delle seguenti prestazioni:

- prestazioni esenti dall'imposta;
- prestazioni escluse dall'imposta;
- prestazioni eseguite in un luogo situato sul territorio svizzero conformemente all'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#);
- forniture di energia elettrica in condotte, di gas attraverso la rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento alle persone assoggettate all'imposta sul territorio svizzero.

Le imprese estere che intendono rinunciare all'esenzione dall'assoggettamento ([art. 11 LIVA](#)) devono comunicarlo all'AFC.

~~Possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti (art. 121a OIVA) le imprese estere che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta e/o prestazioni secondo l'[articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA](#).~~

Per contro, **non** sono assoggettate all'imposta le imprese con sede all'estero che sul territorio svizzero erogano **prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti** ([art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2 LIVA](#)).

☞ Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nelle [info IVA Assoggettamento](#) e [Imposta sull'acquisto](#), nonché nelle [info IVA concernenti i settori Elettricità in condotte, gas fornito mediante rete di distribuzione di gas naturale e teleriscaldamento](#) e [Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica](#).

Info IVA 18 Procedura di rimborso

1.3 Nessuna prestazione in territorio svizzero

Il richiedente non può, fatta salva la [cifra 1.3.1](#), eseguire alcuna prestazione in territorio svizzero ([art. 151 cpv. 1 lett. c OIVA](#)). Si considerano eseguite sul territorio svizzero dal richiedente anche le prestazioni che terzi eseguono sul territorio svizzero su suo mandato e che egli rifattura a proprio nome.

~~Le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta e che hanno rinunciato ad annunciarsi come contribuenti in virtù dell'[articolo 121a OIVA](#) non hanno diritto al rimborso dell'imposta. Esse devono farsi iscrivere nel registro dei contribuenti IVA se desiderano fare comunque valere la deduzione dell'imposta precedente.~~


☞ Ulteriori informazioni concernenti le prestazioni considerate eseguite sul territorio svizzero figurano nell'[info IVA Luogo della prestazione](#).

Info IVA 22 Imprese estere

1.1.3 Esenzione dall'assoggettamento

Secondo l'[articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA](#) e l'~~articolo 121a OIVA~~, un'impresa estera **non deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA** se, indipendentemente dalla cifra d'affari, esegue esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni:


1. prestazioni escluse dall'imposta ([art. 21 cpv. 2 LIVA](#));
2. prestazioni esenti dall'imposta ([art. 23 LIVA](#));
3. prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#) (~~☞~~ [cifra 1.2.2.2](#));
4. forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento, purché i destinatari delle forniture siano contribuenti in territorio svizzero.


Non è esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti (ad es. privati). Se l'assoggettamento dell'operatore con sede all'estero è dato, egli deve imporre  all'aliquota d'imposta corrispondente tutte le prestazioni imponibili eseguite sul territorio svizzero.

Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia all'[info IVA concernente il settore Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica](#) (cifre 3 e 5).

Se sono soddisfatti i requisiti per l'esenzione dall'assoggettamento, **l'iscrizione volontaria nel registro dei contribuenti IVA** è possibile al più presto per l'inizio del periodo fiscale in corso. L'iscrizione dev'essere mantenuta per almeno un periodo fiscale ([art. 11 LIVA](#)).

Le imprese estere esentate dall'assoggettamento secondo l'[articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA](#), che non si iscrivono volontariamente nel registro dei contribuenti IVA,

-  hanno diritto al rimborso dell'IVA versata sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero di cui sono destinatarie e sulle loro importazioni ([art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA](#) in combinato disposto con l'[art. 151 cpv. 2 OIVA](#)).

-  ~~Non hanno diritto al rimborso dell'IVA le imprese estere che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta e che dunque rinunciano ad annunciarsi come contribuenti ([art. 121a OIVA](#)).~~

Info IVA 07 concernente il settore Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di distribuzione di gas naturale e teleriscaldamento

4 Assoggettamento

Secondo l'[articolo 10 cpv. 1 LIVA](#) è assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa ed esegue prestazioni sul territorio svizzero oppure ha la sede, il domicilio o uno stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.

È esentato dall'assoggettamento chi realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#). È inoltre esentato dall'assoggettamento

chi esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA).

Inoltre, sono esentate dall'assoggettamento le imprese senza sede o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero, se, a prescindere dall'ammontare della cifra d'affari, eseguono sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni:

- prestazioni esenti dall'imposta;
- prestazioni escluse dall'imposta;
- prestazioni di servizi il cui luogo è considerato situato sul territorio svizzero giusta l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#);
- forniture di energia elettrica in condotte, gas attraverso la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento a contribuenti sul territorio svizzero (per destinatari non contribuenti si intendono le persone non iscritte nel registro dei contribuenti IVA).

~~Le imprese estere sono esentate dall'obbligo di annunciarsi come contribuenti giusta l'articolo 121a OIVA, se sul territorio svizzero eseguono esclusivamente le seguenti prestazioni:~~

- ~~• prestazioni escluse dall'imposta;~~
- ~~• prestazioni escluse dall'imposta e prestazioni per le quali sono esentate dall'assoggettamento secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA.~~

☞ Per ulteriori informazioni si rimanda all'[info IVA Assoggettamento](#).

Info IVA 11 concernente il settore Traffico aereo

14.3 Assoggettamento degli offerenti con sede o domicilio all'estero di prestazioni di aircraft management


Gli offerenti con sede o domicilio all'estero di prestazioni di Aircraft Management devono verificare il loro assoggettamento in particolare se effettuano voli interni in Svizzera o eseguono sul territorio svizzero altre prestazioni che non sono esenti dall'imposta in virtù dell'[articolo 23 LIVA](#), né sono escluse dall'imposta in virtù dell'[articolo 21 LIVA](#) ~~nonché prestazioni~~ e il cui luogo non è determinato conformemente all'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#) ([art. 10 cpv. 1 lett. a](#) in combinato disposto con l'[art. 10 cpv. 2 lett. a e b](#) e l'[art. 14 cpv. 1 lett. b LIVA](#)).


15.6 Assoggettamento del venditore o del locatore di un aeromobile


15.6.2 Assoggettamento del venditore o del locatore di un aeromobile con sede o domicilio all'estero


L'assoggettamento di un venditore o del locatore di un aeromobile con sede o domicilio all'estero in seguito a questa fornitura deve essere verificato se il luogo della fornitura dell'aeromobile si trova in territorio svizzero (☞ [cifre 15.3.1](#) e [15.3.2](#)) e se finora non era dato l'assoggettamento sul territorio svizzero.


Una fornitura del genere comporta l'assoggettamento obbligatorio in Svizzera del fornitore con sede o domicilio all'estero, poiché generalmente essendo in genere il prezzo di vendita di un aeromobile ammonta almeno a pari o superiore al limite della cifra d'affari di 100 000 franchi ([art. 10 cpv. 1 lett. a LIVA](#)).


Indipendentemente dalla cifra d'affari realizzata, il venditore o il locatore con sede o domicilio all'estero è esentato dall'assoggettamento fintanto che sul territorio svizzero esegue esclusivamente forniture esenti dall'imposta ai sensi dell'[articolo 23 LIVA](#), [prestazioni escluse dall'imposta ai sensi dell'articolo 21 LIVA](#) ~~nonché e/o~~ prestazioni di servizi il cui luogo si trova sul territorio svizzero ai sensi dell'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#) ([art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA](#);  anche [cifra 1.14](#)).

 Rientrano tra le prestazioni esenti dall'imposta non solo le forniture ai sensi dell'[articolo 23 capoverso 2 numeri 1 e 2 LIVA](#) e le prestazioni ai sensi dell'[articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA](#), bensì ad esempio anche i trasporti transfrontalieri di persone ([art. 8 cpv.2 lett. e LIVA](#) in combinato disposto con l'[art. 41 OIVA](#)) nonché la fornitura di aeromobili per i quali è dimostrabile che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero conformemente all'[articolo 23 capoverso 2 numero 3 LIVA](#) (la fornitura può eventualmente comportare l'immissione in libera pratica [art. 48 LD] sul territorio svizzero [[art. 50 segg. LIVA](#)]).

 Il diritto al rimborso dell'imposta ai sensi dell'[articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA](#) in combinato con gli [articoli 151 segg. OIVA](#) è salvaguardato, se il venditore o locatore con sede o domicilio all'estero è esentato dall'assoggettamento ai sensi dell'[articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA](#) e non rinuncia a tale esenzione ([art. 151 cpv. 2 OIVA](#)).

 ~~Per contro, alle imprese con sede o domicilio all'estero che rinunciano ad annunciarsi come contribuenti ai sensi dell'[articolo 121a OIVA](#) è precluso il rimborso dell'imposta ai sensi dell'[articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA](#).~~

 Tuttavia, se il locatore o il venditore con sede o domicilio all'estero esegue anche prestazioni imponibili sul territorio svizzero, deve essere assoggettato al più tardi al momento della locazione o della vendita dell'aeromobile ([art. 10 cpv. 2 lett. a e b LIVA](#)).

 Ulteriori informazioni sull'assoggettamento di imprese estere sono disponibili nell'[info IVA Assoggettamento](#).

(...)